

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2006

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIALE, FROSIO RONCALLI, BALOCCHI, BERTOTTI, BONAFINI, BORGHEZIO, BOSISIO, CARTELLI, CASTELLAZZI, FAVERIO, FONTAN, GHIROLDI, GIBELLI, GILBERTI, LAUBER, MALVESTITO, MAZZETTO, PORTA, ORESTE ROSSI, ZENONI**

Modifiche al codice penale in materia di delitti  
contro la libertà sessuale

*Presentata il 9 febbraio 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non è più tempo di aspettare oltre l'approvazione di una legge di riforma delle norme del codice penale in materia di violenza sessuale.

Sono trascorsi molti anni dalla presentazione di una prima proposta di legge in materia; per varie legislature si è ampiamente dibattuto il problema senza, però, giungere mai all'approvazione definitiva di un testo di legge.

Ora, anche facendo tesoro del lavoro già svolto in Parlamento, nella presente proposta di legge si riconosce una diversa collocazione sistematica al reato di vio-

lenza sessuale tra i « delitti contro la persona » e non più tra i « delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume ». Diventa una conquista porre al centro dell'attenzione e della tutela l'individuo e non il turbamento della moralità pubblica.

Al fine di una maggiore semplificazione dell'accertamento del reato, si propone l'unificazione delle fattispecie di reato, ora contenute nel primo comma dell'articolo 519 del codice penale e nell'articolo 521 del codice penale, ossia violenza carnale e atti di libidine violenti, nel senso di una parificazione delle condotte sotto il termine di « atti sessuali ».

La distinzione, infatti, è risultata sempre poco chiara nella giurisprudenza e, anche da un punto di vista strettamente psicologico, per la vittima comporta umiliazione uguale in entrambi i casi.

Tuttavia vi sono casi e comportamenti che per la loro lievità non meritano un trattamento sanzionatorio così grave come quello previsto dall'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dalla presente proposta di legge, cioè la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Per questo è sembrato opportuno introdurre nel codice penale l'articolo 660-bis, riguardante le molestie sessuali. Si avverte la delicatezza del problema ed il rischio che il legislatore si trovi a costruire delle « gabbie sessuali », intervenendo su aspetti della vita particolarmente intimi. Il problema delle molestie sessuali, però, soprattutto sul posto di lavoro, sta assumendo aspetti non trascurabili che aggrediscono la libertà personale di chi le subisce.

Per quanto riguarda gli atti sessuali compiuti sui minori di anni 13 o di anni 16, qualora il colpevole sia legato da specifici vincoli, il reato viene parificato a quello di violenza sessuale vera e propria. Non occorrerà effettuare indagini sulla immaturità del minore, in quanto gli verrà sempre garantita tutela.

Nel caso in cui vengano commessi atti sessuali con violenza nei confronti dei minori di anni 10, è sembrato opportuno, per la gravità e la barbarie, prevedere una pena non inferiore nel minimo a 14 anni.

Nell'affrontare il problema relativo agli atti sessuali compiuti su malati di mente e persone in stato di inferiorità fisica e psichica, è importante comunque consentire a tali soggetti una fisiologica attività sessuale. Solo nel caso in cui siano presenti l'elemento della incapacità di intendere e di volere del soggetto passivo al momento del fatto e l'elemento dell'abuso da parte del soggetto attivo, si potrà procedere all'incriminazione.

Viene inserita una nuova fattispecie autonoma di reato: la violenza sessuale di gruppo.

Si tratta di un fenomeno in espansione, particolarmente brutale, che può avere origine da una crisi dei valori della società,

ma che, comunque, necessita di una disciplina severa. Infatti nella presente proposta di legge si propone una pena più grave e si ritiene sufficiente la presenza di più persone riunite e non, come nella normativa vigente, la partecipazione di cinque o più persone come aggravante.

Rappresenta un'innovazione importante l'aver incluso tra le pene accessorie anche l'allontanamento del colpevole dal domicilio della vittima. Ciò corrisponde ad un'esigenza, già evidenziata da altri, onde eliminare evidenti casi di ingiustizia.

Alla luce del crescente allarme verso le patologie sessualmente trasmissibili, con l'articolo 8, viene inserita una norma che prevede un'aggravante nei casi in cui la persona per la quale vi siano gravi indizi di colpevolezza non si sottoponga volontariamente ad accertamenti. L'ordinamento giuridico tutela, come diritti fondamentali, quelli relativi al rispetto della persona umana e alla riservatezza. A tali diritti possono essere apportate delle restrizioni qualora queste rispondano ad obiettivi di interesse generale e non siano sproporzionate ed inaccettabili. Proprio nell'esigenza profondamente sentita che la vittima sia posta in grado di venire a conoscenza se corre il rischio di ammalarsi, anche al fine di adottare le opportune cautele nei confronti dei congiunti e della collettività, risiede quell'obiettivo di interesse generale che giustifica la compressione dei diritti sopraesposti. Principio che è stato stabilito anche nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (s. 8-4-1992, causa C - 62/90, commissione/Germania, Racc. pag. I-2575, punto 23).

In ordine ad uno dei problemi forse più dibattuti nelle scorse legislature, viene previsto coerentemente il regime della procedibilità d'ufficio. Non più violenza sessuale come « fatto privato », ma reato per il quale lo Stato interviene, ed in più l'eliminazione della possibilità che il colpevole, facendo leva sulle riserve psicologiche della vittima a rendere noto il fatto, sostanzialmente rimanga impunito. Si ritiene, tuttavia diverso il discorso relativo alla violenza all'interno della coppia. Non è facile intervenire per legge nei delicati

---

**XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**

---

equilibri all'interno della famiglia, senza coinvolgere altri soggetti che ne verrebbero necessariamente coinvolti inconsapevolmente. La scelta della procedibilità a querela di parte, irrevocabile, nei casi di violenza tra coniugi o conviventi, rientra in

tale logica e non vuole fornire una minore tutela alla vittima. Tale scelta, comunque, rappresenta il riconoscimento normativo che tra tali soggetti è ammissibile l'ipotesi della commissione del reato di violenza sessuale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Dopo la sezione seconda del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è inserita la sezione II-bis, « Dei delitti contro la libertà sessuale », che si compone degli articoli da 609-bis a 609-novies, introdotti dagli articoli da 2 a 9 della presente legge.

### ART. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-bis — (*Violenza sessuale*). — Chiunque usando violenza o minaccia induca taluno contro la sua volontà a subire o compiere atti sessuali è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

Soggiace alla stessa pena chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto.

La reclusione è da 8 a 12 anni se il fatto è commesso:

1) nei confronti di persona sottoposta a limitazioni della libertà personale da parte di colui che, per ragioni del suo ufficio, ha nei confronti della stessa compiti di vigilanza o di custodia;

2) con l'utilizzo di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

3) da persona travisata ».

### ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-ter — (*Atti sessuali nei confronti dei minori*). — Soggiace alla pena

stabilita dall'articolo 609-bis chiunque senza violenza o minaccia compie atti sessuali:

1) nei confronti dei minori di anni 13;

2) nei confronti dei minori di anni 16, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona alla quale il minore è stato affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Si applica la pena di cui al primo comma dell'articolo 609-sexies, nel caso in cui il fatto è commesso da più persone riunite ».

#### ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-quater. — (*Atti sessuali commessi con violenza nei confronti di minori di anni 10*). — Gli atti sessuali commessi con violenza nei confronti dei minori di anni 10 sono puniti con la reclusione non inferiore ad anni 14 ».

#### ART. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-quinquies — (*Atti sessuali commessi da pubblico ufficiale*). — Il pubblico ufficiale che, senza violenza o minaccia, compie atti sessuali su persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero su persona che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento disposto dall'autorità competente, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da altro pubblico ufficiale che riveste, per ragioni del suo ufficio, una qualsiasi autorità sulla persona custodita ».

## ART. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*sexies* — (*Violenza sessuale di gruppo*). — Chiunque partecipi ad una violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da 7 a 15 anni.

È considerata violenza sessuale di gruppo la partecipazione di due o più persone al reato di cui all'articolo 609-*bis*, primo comma. La pena è aumentata nei casi previsti dall'articolo 609-*bis*, secondo e terzo comma ».

## ART. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*septies* — (*Pene accessorie*). — La condanna per taluno dei delitti previsti nella presente sezione comporta per l'autore:

1) la perdita della potestà di genitore quando la qualità è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto medesimo;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla cura della;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'allontanamento del colpevole dal domicilio della vittima per un periodo di tempo stabilito dal giudice ».

## ART. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*octies* — (*Aggravante specifica*). — Per la persona nei confronti della quale sussistono gravi indizi di colpevo-

lezza per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies e che non si sottoponga volontariamente ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, la pena è aumentata fino ad un terzo ».

#### ART. 9.

1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-novies — (*Procedibilità d'ufficio*). — Per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies si procede d'ufficio.

Si procede a querela della persona offesa quando tra questa e la persona alla quale il fatto è ascrivibile intercorre, al momento della sua commissione, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale da almeno un anno ».

#### ART. 10.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 660-bis — (*Molestie sessuali*). — Chiunque, tenendo un comportamento di significato sessuale, considerato offensivo dalla normale sensibilità individuale, molesti taluno è punito con l'arresto da 15 giorni a 3 mesi o con l'ammenda dalire 500.000 a lire 4.000.000.

Se il fatto è commesso sul luogo di lavoro o da un superiore gerarchico la pena è aumentata della metà ».

#### ART. 11.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2006  
Lire 500